

fosse stato contumace, dopo chiusa l'istruttoria, un'ordinanza ducale, accordando il termine di otto giorni, statuiva, senza dar luogo a sentenza, il bando personale e la confisca dei beni: la quale ordinanza, trascorso il termine, diventava esecutiva, senza che perciò si precludesse la via al proseguimento dell'azione penale, quando l'accusato si costituisse anche più tardi. Un tal Simonetto Quirini di San Zulian, accusato di omicidio e contumace, con ordinanza ducale era stato bandito l'otto maggio 1291, nè aveva osservato i termini prescritti ⁽¹⁾. Soltanto nel novembre si costituì *a mandato domini ducis et dominorum de nocte*, e perciò fu aperta l'azione penale col formale interrogatorio dell'accusato da parte dei signori di notte; si compirono gli atti istruttori, e la sentenza fu pronunciata dai giudici del proprio.

Tutti gli atti istruttori pertanto, d'ordine del doge e sotto la responsabilità di lui, si svolgono avanti i signori di notte, in duplice forma ⁽²⁾: per i reati di sangue (ferimento, seguito o no da morte) non si infligge la tortura, ma tutto il procedimento si fonda sulla prova testimoniale, sia o no contumace l'accusato; per i reati contro le cose o la fede pubblica o il buon costume (furto, fattucchieria, sodomia, ecc.) la procedura è più semplice; essa consiste nella diretta contestazione dell'accusa al reo, eccitato a dire la verità *per sacramentum*, e mancando la confessione o sembrando imperfetta in confronto degli indizi raccolti, egli viene sottoposto immediatamente alla tortura, senza bisogno di prove testimoniali. Finiti gli interrogatori ed assunti dai signori di notte tutti gli atti, si fissavano udienze speciali in giorni determinati, nelle quali, alla presenza del doge, dei testimoni e dell'accusato (al quale veniva concesso il diritto di difesa, con avvocato proprio o d'ufficio), dai signori di notte era data lettura degli atti e delle prove testimoniali, con invito ai citati di confermare la fatta deposizione, salvo le rettifiche e contestazioni che ad essa credessero aggiungere. Chiusa l'istruttoria, l'intero processo era passato ai giudici perchè pronunciasero la sentenza, eccetto che per i reati minori, di cui erano giudici gli stessi signori di notte, o per i casi di assoluta ed accertata inesistenza di reato, nei quali questi potevano pronunciare senz'altro sentenza di assoluzione, e per i casi di risse, violenze private, turbamenti all'ordine non seguiti da vie di fatto, riservati al foro dei Cinque di pace. Siamo nella stanza della tortura: il solo aspetto del luogo tremendo, la vista dei mostruosi ordigni, basta spesso a indurre l'imputato alla confessione, senz'altri incitamenti. Ma v'ha chi resiste alle prime ingiunzioni e minacce degli esecutori della legge ed anche ai primi tratti di corda ed ai primi morsi della tenaglia. Altri previene il doloroso tormento e parla subito senza ambagi, dando certezza di non alterare il vero. Eccovi una *herbaria*, una fattucchiera, da lungo tempo sospetta di male arti ⁽³⁾;

giudicati da due stimatori del Comune del valore di sette libbre di piccoli. Quindi il 26 giugno i giudici del proprio condannarono Facio alla perdita dell'occhio sinistro *et dominus Marcus Paulo protulit sententiam*. È questo un vivace e crudo esempio di inquisizione criminale per mandato della Signoria in un caso di competenza della *curia del proprio*. Ogni parte della procedura, della quale abbiamo parlato nel dar notizia della particolare azione dei signori di notte, v'è chiaramente dimostrata in atto, e risulta altresì la piena legalità di ogni fase del procedimento. Si veda la cura di registrare il mandato della Signoria, le cautele di continuo osservate nella ricerca della più squisita delle prove, la confessione a mezzo della tortura, la serie delle inquisizioni e la nota del dibattimento e della sentenza per autorità di altra magistratura, il *proprio*, più la registrazione della pena eseguita per mano del carnefice. Arch. di Stato, *Signori di notte al criminal*, Processi, reg. 3 (7), c. 6 f.

(1) Ibid., I, 24 maggio 1291; processo contro Simonetto Quirini di San Zulian, accusato di omicidio in persona di Giusto da Padova.

(2) Si veggia una raccolta di questi processi del secolo XIV nel reg. II dei processi dei signori di notte, ove sono trascritti gli atti istruttori fino al loro passaggio ai giudici del proprio, della cui sentenza è fatta annotazione in calce agli atti stessi od eventualmente al bando ducale. I signori di notte poi tenevano speciali registri, ove erano annotati tutti gli ordini di bando, della cui esecuzione e rispetto erano incaricati.

(3) Tal Lucia da San Severo, *herbaria*, condotta in camera tormenti alla presenza dei signori di notte e ripetutamente interrogata, *dum nichil confiteretur et foret multum suspecta de facto herbarie et nichil vellet confiteri, fuit posita ad*